

Romeo, 11 anni e il torto di essere una vittima



Le aule di giustizia si trasformano spesso in luoghi di mortificazione per i familiari di vittime. E il racconto dei media tende ad assolvere il colpevole e a spostare le colpe sulla vittima

In una serata estiva come tante, in un paese di mare della costa tirrenica, Romeo undici anni è felice perché è in vacanza con la sua famiglia, le zie e i suoi cuginetti. Con lui tante altre persone, bambini, giovani, anziani, uomini, donne che esercitano un diritto sacrosanto: quello di passeggiare al fresco della sera e di prendersi un bel gelato dopo cena.

In quella stessa serata NS neopatentato ha un'idea ben diversa di come divertirsi. Alla guida della sua Polo con amici a bordo, in quella zona di mare piena di bambini e villeggianti, NS *“teneva una condotta particolare, in quanto sgommava e frenava ripetutamente. Alcune persone riferiscono che era più volte passato da quella via, sempre mantenendo questo*

tipo di guida scorretta”. Così dichiara un testimone.

Gli amici che erano con lui in auto raccontano che usava guidare in maniera “sportiva”.

Alle 22.50 un testimone afferma: *“vedo arrivare la Polo ad altissima velocità facendo la curva con il freno a mano; arrivata all'altezza delle strisce pedonali il guidatore perdeva il controllo dell'auto”*. Questa è stata la sua “guida sportiva”. Le analisi del sangue di Nicolas, si scopre dopo, ci dicono che era positivo ai dei metaboliti della cocaina. Aveva quindi assunto cocaina precedentemente.

In quell'esatto istante Romeo stava attraversando la strada sulle strisce e NS con la sua auto l'ha ucciso, togliendogli in un attimo 71 anni di vita attesa. Pensate a quante cose si possono fare in un'intera esistenza. Quanta vita, quanti amori, quanti divertimenti, quante amicizie, quante gioie NS ha fatto perdere a Romeo.

Non è stato un incidente. E' stato un omicidio stradale. NS ha volontariamente assunto cocaina prima di mettersi alla guida (non sappiamo quanto prima ma la ha assunta). NS ha deciso di procedere in un centro abitato a velocità elevata esercitando la sua “guida sportiva” (secondo le dichiarazioni dei testimoni). NS non ha dato la precedenza a Romeo sul passaggio pedonale. NS ha compiuto degli atti volontari che hanno causato la morte di Romeo. Si tratta di un omicidio. E di questo abbiamo sperato che la giustizia ne tenesse conto.

In realtà ne ha tenuto conto solo parzialmente. Venerdì 28 Aprile ore 10.30 convocazione al Tribunale di Latina per la sentenza di primo grado. La mamma Titta e i familiari, tutti a loro volta vittime - come indica chiaramente la normativa Europea 29/2012 - si sono presentati come parti civili in Tribunale all'ora stabilita.

Dopo quasi 5 ore di attesa, alle 15.00 il giudice ha letto il dispositivo che condanna NS a 4 anni di reclusione (dopo riduzione per rito abbreviato) con revoca della patente (così indicano i giornali, non specificando la durata della revoca).

Cristiano, compagno della mamma Titta, come un padre per Romeo, mi chiede dove ho trovato l'esito della sentenza perché mi scrive "noi a stento abbiamo capito cosa ha detto il giudice". Mi pare strano e allora gli chiedo se fosse stato dato loro almeno una paginetta con il dispositivo della sentenza. La sua risposta è stata spiazzante: "no perché è stata una cosa fuori dal mondo .. surreale".

Non mi sorprende, ma continua a indignarmi la carenza di attenzione nei confronti delle vittime di reato nei tribunali. Una costante, purtroppo, nelle aule di giustizia dove i familiari delle vittime sono trasparenti oppure, quando va peggio, vengono trattati senza alcun rispetto.

Mi ha sorpreso molto invece la mite condanna per NS che, con una condotta imprudente, ha investito un bambino che in un sera d'estate andava a bere a una fontanella dopo aver preso un gelato, attraversando sulle strisce insieme alla zia e alla cuginetta.

Mite condanna dovuta alla mancanza di aggravante per la guida sotto l'effetto di stupefacenti (articolo 187) che gli era stata inizialmente contestata e che aveva portato all'arresto immediato dell'imputato.

Nella richiesta di applicazione di misure cautelari del pubblico ministero (accettata poi dal GIP) si leggeva che "NS aveva circolato alla guida dell'autovettura in stato di alterazione psichica connessa all'assunzione di sostanza psicotrope del tipo cocaina (risulta dall'analisi del sangue positività alla benzoilecgonina, metabolita della cocaina, risulta positività alla cocaina anche in base alle analisi delle urine)", violando quindi l'articolo 187 del codice della strada.

Peraltro, nelle testimonianze indicate sempre nella richiesta del pubblico ministero, si leggono anche quelle frasi indicate all'inizio dell'articolo e che indicano chiaramente una guida spericolata e sportiva. Tutt'altro che una condotta di guida "normale".

A detta dei familiari il pubblico ministero ha lasciato cadere l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti in dibattimento, non lasciando quindi altra scelta al giudice.

Tutto questo dimostra quante falle abbia il nostro ordinamento nell'articolo 187 secondo cui occorre stabilire che l'imputato sia "sotto l'effetto di stupefacenti", lasciando così ampio margine a giudici e periti per

indirizzare la sentenza.

Sarebbe molto semplice usare dei criteri scientifici e numerici come nel caso dell'alcol, oppure del doping sportivo: sei punibile sei hai nel sangue un livello di stupefacenti superiore alla soglia concessa.

Così accade ad esempio nel Regno Unito dove NS sarebbe stato condannato certamente per DUI "Driving Under the Influence of drug" probabilmente a dieci anni di reclusione.

Si toglierebbe così ogni dubbio, tutelando la vita con un principio sacrosanto: se vuoi guidare, non ti devi drogare. Principio, fra l'altro che è già vigente in Italia al momento del rilascio/rinnovo della patente: se vuoi la patente devi dichiarare che non fai uso di stupefacenti. Ma, in maniera pilatesca, il nostro stato, dopo aver concesso la patente solo a chi dichiara di non far uso di droga, lascia praticamente libera la persona di farne uso e guidare, introducendo la clausola che non deve guidare solo quando si trova **sotto effetto di droga**, introducendo una gigantesca ambiguità che va a favore spesso del reo.

Anche con questa falla legislativa, in considerazione dell'arresto di NS, del comportamento alla guida dell'imputato emerso dalle testimonianze, resta strano capire come mai il pubblico ministero abbia lasciato cadere l'accusa di guida sotto l'effetto di stupefacenti in questo caso dove, oltre a una comprovata assunzione di cocaina (non sappiamo quanto prima), il comportamento alla guida era stato imprudente. Non abbiamo in mano la motivazione e le carte del processo per cui non possiamo commentare oltre.

Possiamo invece commentare alcune cose scritte sui giornali. Anche queste non ci sorprendono: come accade spesso tendono a colpevolizzare la vittima, il piccolo Romeo, e ad assolvere il colpevole di omicidio stradale. In più di un giornale si leggono le seguenti frasi:

NS si è visto escludere le aggravanti perché non sarebbe stata dimostrata la positività alle droghe al momento in cui era alla guida.

Linguaggio impreciso: NS era positivo alla cocaina anche al momento dell'impatto - non è stato ritenuto sotto l'effetto di.

Esclusa anche l'elevata velocità: anzi è stato dimostrato come NS abbia cercato di evitare di investire altri pedoni prima di piombare sul 12enne

La mamma Titta ci dice: "Non è stato dimostrato ciò, anzi il contrario dalle perizie del PM si evinceva chiaramente l'elevata velocità e la guida incosciente. Non c'è stato il necessario approfondimento su questo. Romeo è stato investito, dalle carte processuali, ad una velocità di 50 all'ora all'impatto quindi, in ambito urbano in un passaggio pedonale, la velocità elevata c'era eccome".

Il conducente avrebbe tentato in tutti i modi di evitare altri pedoni che stavano attraversando insieme al bambino che non avrebbe avuto famigliari al suo fianco.

Quest'ultima frase assolve il guidatore quando non dovrebbe: se si trovava nella condizione di travolgere più pedoni sulle strisce questa non può essere certamente un'attenuante, ma eventualmente un'aggravante: poteva fare filotto e uccidere anche zia e cugina oltre Romeo. Il bambino avrebbe la colpa, secondo chi scrive, di non avere avuto un familiare accanto. Ma nella frase precedente il giornalista ha scritto che NS ha investito Romeo mentre attraversava insieme ai familiari. E dove sta scritto che un bambino di 11 anni, sulle strisce pedonali, debba avere accanto e non davanti un familiare? Se un familiare fosse stato accanto a Romeo, visto come si sono svolti i fatti, oggi i morti sarebbero due!



Non so se queste frasi siano frutto della fantasia dei giornalisti oppure dichiarazioni di qualcuno. Non cambia il risultato. Questo racconto è sbagliato perché non riporta la verità dell'accaduto: difende chi ha ucciso un bambino guidando in maniera imprudente e pericolosa, alludendo a una colpa della vittima, quella di attraversare sulle strisce pedonali dietro a un familiare e non accanto! Insomma se avessero investito i Beatles mentre attraversavano la strada sulle strisce uno dietro l'altro in Italia e non a Londra in Abbey Road, avrebbero detto che era colpa loro che non attraversavano uno di fianco all'altro. Il solito torto di essere vittima!

Sento il rumore delle ruote. Vedo una luce abbagliante. Mi fermo. Sono fermo. Mamma urla "fermo". Voglio la mia mamma. Lei è lì. L'auto è nell'altra corsiala vedo arrivare velocissima ... È sempre più vicina Mamma... Silenzio . E poi il buio.

Sono Romeo e ho 11 anni. Non so molto della vita ma ho capito che avrò 11 anni per sempre. (scritto della mamma di Romeo, Titta Pagano)

*** Vice Presidente Associazione
Lorenzo Guarnieri Onlus**